

N. P.U. 80/2025



N. 13/2025 LIQ. CONTR.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE di RAGUSA**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| dott. Massimo Pulvirenti   | Presidente       |
| dott. Claudio Maggioni     | Giudice          |
| dott. Giovanni Giampiccolo | Giudice relatore |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento n. 80/2025 P.U.

avente ad oggetto: apertura della liquidazione controllata su istanza del debitore

GRAZIANO SUDANO SDNGZN72M21H163G , assistito dall'OCC dott.ssa Carmen Figurino Gangitano;

letto il ricorso ex artt. 268 comma 1 e 269 comma 1 CCI depositato in data 31.7.2025;

viste le richieste di chiarimenti del giudice relatore in data 14.8.2025 e 29.9.2025 (*invita parte ricorrente a riformulare il prospetto delle spese in prededuzione... il compenso dell'advisor non è un credito in prededuzione, in base all'art. 6 CCII (ed è stato abrogato il comma 2 dell'art. 277 CCII); parte ricorrente è inoltre invitata ad attestare l'attività svolta dal coniuge del debitore e se la stessa percepisce reddito, al fine di valutare le somme necessarie al nucleo familiare per il sostentamento e gli studi delle figlie; parte ricorrente è inoltre invitata a documentare i costi necessari a consentire alla figlia maggiore gli studi universitari a Trieste; anche se non rileva immediatamente ai fini dell'apertura della liquidazione controllata, tuttavia l'esposizione delle cause dell'indebitamento è troppo succinta e non consente in via prospettica di formulare un*



*futuro giudizio di meritevolezza (art. 269 comma 2 CCII); appare inoltre opportuno meglio specificare il presupposto imprescindibile del sovrindebitamento, alla luce delle definizioni normative di crisi e insolvenza di cui all'art. 2 del CCII, visto anche il punto 9 della relazione, che non evidenzia anomalie sulla solvibilità negli ultimi cinque anni);*  
vista l'integrazione presentata in data 15.10.2025;  
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;  
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;  
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte ricorrente ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCI), nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti;  
ritenuto che parte ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi di insolvenza;  
ritenuto che parte ricorrente versa effettivamente in stato di sovraindebitamento, come desumibile dall'esposizione debitoria esposta nella relazione allegata (pari a complessivi € 184.308,99), a fronte della percezione di una retribuzione annua lorda di € 42.747,00 per l'anno 2023 e di € 38.381,00 per l'anno 2022, come risulta dalle dichiarazioni fiscali);  
che, al netto delle spese necessarie per i bisogni propri e della propria famiglia, composta da 4 persone, l'unica posta patrimoniale attiva è rappresentata dalla retribuzione sopra vista, composta da redditi di lavoro dipendente presso la società Augusta Offshore spa e dall'indennità di disoccupazione nei periodi in cui il Sudano non è imbarcato, per cui risulta l'evidente squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per far fronte ad esse; infatti le spese annuali si aggirano intorno ad € 28.000,00, tenuto conto dei costi connessi al mantenimento della figlia maggiore, studentessa universitaria a Trieste;



ritenuto che il debitore ha depositato la relazione di cui all'art. 269 comma 2 CCI, con la quale l'OCC ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta da parte ricorrente a corredo della domanda ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore; che nella relazione integrativa sono meglio indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; la relazione contiene inoltre implicitamente l'attestazione che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori;

che in particolare l'OCC ha precisato che il coniuge del debitore non svolge attività lavorativa produttiva di reddito;

che ha documentato i costi sostenuti per gli studi universitari della figlia maggiore presso la facoltà di medicina di Trieste;

ritenuto che il gestore ha indicato la spesa corrente necessaria al sostentamento dei ricorrenti e del nucleo familiare in € 2339,17 mensili; sicchè allo stato appare destinabile ai creditori, in base agli stessi calcoli operati da parte ricorrente, una quota di reddito di € 1.200,00 circa mensili;

ritenuto comunque che la determinazione dell'importo mensile necessario al mantenimento di parte ricorrente e dei componenti della sua famiglia va rimessa al Giudice delegato (ex art. 268 comma 4 lett. b) CCI);

che va in ogni caso considerato che il criterio da seguire, ai fini di stabilire l'attivo non compreso nella liquidazione, è quello di *quanto occorre al mantenimento del debitore e della famiglia*, ex art. 268 comma 4 CCII;

che il debitore offre ai creditori utilità future, ovvero quote di reddito della propria retribuzione, per la durata di tre anni; lo stesso non è infatti proprietario di beni immobili e mobili;

che la liquidazione controllata ha una durata minima di tre anni, ex art. 272 CCII; che l'esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, ma comunque decorsi tre anni dalla sua apertura; che l'art. 21 comma 3 della Direttiva n. 1023/19 prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione



dell'attività liquidatoria anche dopo l'esdebitazione, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione; ne consegue che una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento;  
che sono infatti compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi (art. 272 comma 3 bis CCII);  
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata del sovraindebitato;  
ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;  
ritenuto opportuno far presente sin da ora che l'esdebitazione non opera nelle ipotesi previste dall'art. 280 CCII nonché nelle ipotesi in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

visto l'art. 270 CCI

**dichiara**

l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di Graziano Sudano;

**nomina**

giudice delegato il dott. Giovanni Giampiccolo;

**nomina**

liquidatore la dott.ssa Carmen Figurino Gangitano;

**ordina**

al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

**assegna**

ai terzi che vantano diritti sui beni di ciascun debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono



trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;

**dispone**

l'esecuzione, a cura del liquidatore (ex art. 270 comma 4 CCI), delle formalità di cui alle lettere f) e g) dell'art. 270 comma 2 CCI, oltre che la notifica della presente sentenza ai sensi dell'art. 270 comma 4 e dell'art. 272 CCI;

Si comunichi.

Così deciso in Ragusa, il 03/11/2025

Il Giudice estensore

Il Presidente

